

## ATTUALITÀ

---

**CARLO CUCINOTTA**

### **Sul concetto di pericolo per la salute e sui rapporti sistematici tra i reati alimentari di cui agli artt. 439 ss. c.p.\***

Il lavoro approfondisce il concetto di pericolo per la salute negli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. ed esamina i rapporti tra tali fattispecie. In particolare, attraverso un confronto di natura sistematica con i reati di lesione, l'indagine puntualizza la tipologia di danno minacciato da ciascun delitto contro la salute pubblica concernente il settore alimentare, rivelando come il fondamento del trattamento sanzionatorio differenziato degli artt. 439 ss. c.p. risieda nella diversa intensità del pregiudizio suscettibile di colpire i singoli consumatori. Ciò che però, nell'attuale assetto normativo, conduce a taluni inconvenienti che reclamano l'intervento del legislatore.

*On the concept of danger to health and the systematic relationships between the food crimes under Articles 439 ff. of the Criminal Code.*

*The paper delves into the concept of danger to health in Articles 439, 440, 442 and 444 of the Criminal Code and examines the relationship between these offences. More specifically, based on a systematic comparison with the offence of injury, the research delineates the type of danger punished by each crime concerning the food sector, revealing that the basis of the differentiated penalties in Articles 439 ff. lies in the different intensity of the harm that can affect individual consumers. However, in the current legal framework, this leads to some drawbacks that require the intervention of the legislature.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. Il concetto di pericolo per la salute negli artt. 439 ss. c.p. tra autonomia e coordinamento sistematico. - 3. La tipologia di danno potenziale incriminato dai delitti contro la salute pubblica (artt. 439 ss. c.p.). - 4. La problematica distinzione tra i delitti di avvelenamento (art. 439 c.p.) e di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.): le origini storiche. - 4.1. Il fondamento oggettivistico e il criterio dell'intensità del pericolo. - 5. La problematica distinzione tra commercio di alimenti avvelenati, adulterati o contraffatti (art. 442 c.p.) e commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). - 6. Conclusioni.

1. *Introduzione.* Un aspetto sinora poco approfondito nell'ambito dei delitti contro la salute pubblica concernenti il settore alimentare riguarda la tipologia di danno potenziale incriminato da ciascuna fattispecie, cioè la natura del pregiudizio minacciato alla salute dei consumatori, suscettibile di comportare la qualificazione del fatto ai sensi del delitto di avvelenamento (art. 439 c.p.), di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), di commercio di alimenti avvelenati o adulterati (art. 442 c.p.) ovvero di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). Il problema non è di poco momento, risul-

tando essenziale sia all'individuazione del contenuto delle condotte illecite, sia alla comprensione dei rapporti sistematici intercorrenti tra tali fattispecie incriminatrici. E ciò tanto più che il trattamento sanzionatorio previsto per queste figure risulta nettamente differenziato, potendo la condotta dell'operatore alimentare essere punita con la reclusione non solo da sei mesi a tre anni – come stabilisce il reato di commercio di alimenti nocivi di cui all'art. 444 c.p. –, ma anche da tre a dieci anni – come nei delitti di adulterazione e di commercio di alimenti adulterati (artt. 440 e 442 c.p.) – ovvero non inferiore a quindici anni – come nei delitti di avvelenamento e di commercio di sostanze alimentari avvelenate (artt. 439 e 442 c.p.) –.

Eppure, malgrado l'importanza della questione prospettata, il concetto di pericolo per la salute negli artt. 439 ss. c.p. è stato sinora approfondito nel dibattito scientifico su un piano prevalentemente quantitativo – riguardante cioè il numero delle vittime potenziali che deve venire minacciato dalla condotta illecita<sup>1</sup> –, mentre minore attenzione è stata invece dedicata alla dimensione qualitativa dell'offesa, concernente la tipologia di danno potenziale incriminato da ciascuna fattispecie: ossia la natura delle conseguenze pregiudizievoli suscettibili di colpire la salute del singolo consumatore.

Nella prospettiva delineata, duplice è in particolare il problema interpretativo. Da un lato, non è chiaro se l'estremo del pericolo per la salute tipizzato dai delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p. debba essere interpretato nel segno del coordinamento sistematico ovvero dell'autonomia rispetto ai reati contro la vita e l'integrità personale (artt. 575, 582 e 583 c.p.): cioè se ai sensi degli artt. 439 ss. c.p. rilevi il pericolo soltanto dei danni incriminati dalle fattispecie di omicidio e di lesioni personali ovvero anche di pregiudizi di entità inferiore di cui non risulta punita l'effettiva verifica. Dall'altro lato, alla luce del trattamento sanzionatorio nettamente differenziato previsto per i delitti di avvelenamento (art. 439 c.p.) e di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

---

<sup>1\*</sup> Questa pubblicazione è realizzata nell'ambito del progetto NODES, finanziato dal MUR sui fondi M4C2 – Investimento 1.5 Avviso “Ecosistemi dell'Innovazione”, nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n. ECS00000036).

<sup>2</sup> Per un resoconto del problema vd. recentemente BIRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2022, 110 ss.

- per quanto riguarda gli illeciti della produzione - e dai delitti di commercio di sostanze alimentari avvelenate o adulterate (art. 442 c.p.) e di commercio di alimenti nocivi (art. 444 c.p.) - per quanto riguarda gli illeciti della distribuzione -, risulta incerto se tali fattispecie incriminino il medesimo danno potenziale ovvero siano proiettate su pericoli qualitativamente differenziati.

Alla luce della relativa importanza per la definizione del contenuto dei delitti contro la salute pubblica, nelle pagine che seguono approfondiremo entrambi questi aspetti: ciò consentirà anzitutto di chiarire quale sia esattamente la tipologia di offesa sanzionata dagli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. e quindi di evidenziare taluni profili di irragionevolezza nei rispettivi rapporti sistematici, che reclamano l'intervento del legislatore.

*2. Il concetto di pericolo per la salute negli artt. 439 ss. c.p. tra autonomia e coordinamento sistematico.* Per impostare correttamente la presente ricerca occorre anzitutto affrontare un problema pregiudiziale. Allo scopo di definire il contenuto del concetto di pericolo per la salute negli artt. 439 ss. c.p. si rende necessario stabilire se l'offesa incriminata dai delitti contro la salute pubblica vada interpretata nel segno del coordinamento sistematico ovvero dell'autonomia rispetto ai reati che proteggono la vita e l'integrità personale (artt. 575, 582 e 583 c.p.)<sup>2</sup>.

Più precisamente, trattandosi di fattispecie che anticipano la tutela penale, un'interpretazione metodologicamente rigorosa della nozione di pericolo per la salute negli artt. 439 ss. c.p. impone preliminarmente di chiarire se queste figure puniscano il pericolo solamente di cagionare una malattia, cioè di provocare uno degli eventi incriminati dai reati contro l'incolumità personale (morte o lesioni personali ai sensi degli artt. 575, 582 e 583 c.p.), ovvero anche di causare pregiudizi ulteriori rispetto a quelli contemplati dalle fattispecie di lesione, come sofferenze o disturbi di gravità inferiore. Va infatti da sé che solo dopo aver chiarito questo aspetto, cioè aver stabilito se l'offesa tipizzata dagli artt. 439 ss. c.p. possieda margini di autonomia ovvero debba interpre-

---

<sup>2</sup> Per un preliminare inquadramento del bene giuridico tutelato dai delitti contro la salute pubblica vd., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Leg. pen.*, 4 febbraio 2019, 18 ss.

tarsi in chiave strumentale e coerente sul piano sistematico con i reati di omicidio e di lesioni personali, sarà possibile approfondire il concetto di pericolo per la salute, definendo quale sia esattamente il danno potenziale punito dai delitti contro la salute pubblica.

Ora, con riferimento al problema delineato, occorre notare come in favore della tesi autonomista sia orientata una parte della scienza penalistica, secondo cui «mentre nei delitti contro l'incolumità individuale il danno all'incolumità si deve di regola tradurre in una malattia nel corpo o nella mente, e il danno che non si risolva in (o non derivi da) una tale malattia rileva solo in quanto sia cagionato da una determinata condotta insistente su un determinato oggetto materiale (percuotere il corpo di una persona) [...], nei delitti contro l'incolumità pubblica, al contrario, non si pongono limitazioni del genere. Pertanto sono considerabili anche squilibri o disarmonie che non si traducano in vere e proprie malattie nosograficamente classificabili, nonché il dolore fisico, psichico e psicologico [...], indipendentemente sia dalla compromissione dell'organismo che da ogni considerazione attinente alla salute psichica e psicologica intesa in funzione strumentale alla libertà morale»<sup>3</sup>.

Da questo punto di vista, dunque, i delitti contro l'incolumità e la salute pubblica non incriminano solo il pericolo di cagionare uno degli eventi tipizzati dai reati contro l'incolumità individuale, ma anticipano la tutela penale dell'integrità dei cittadini punendo anche la minaccia di pregiudizi, non riconducibili al concetto di malattia, aventi gravità inferiore. Un simile orientamento, però, si espone a una pluralità di obiezioni.

Iniziamo con l'osservare come, se si prescinde dalla nozione di malattia

---

<sup>3</sup> RIONDATO, *Nota introduttiva Titolo VI, Libro II*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Forti-Seminara-Zuccalà, Milano, 2017, 1368; analogamente CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. I. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2003, 20; CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale della salute pubblica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 68 s.; PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Padova, 2003, 131; PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990, 17 ss.; RODRIGUEZ-INTRONA, «Pericoloso per salute pubblica»: sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa dell'art. 444 c.p., in *Giust. pen.*, 1976, I, 194; ZAGNONI, *Notazioni sul concetto di salute e sua tutela ex artt. 439 ss. c.p.*, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, 52. Nella dottrina straniera questa posizione è sostenuta da DANNECKER-BÜLTE, *Lebensmittelstrafrecht*, in *Handbuch Wirtschaftsstrafrecht*, a cura di Achenbach-Ransiek-Rönnau, Heidelberg, 2019, 208; TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht*, München, 2017, 516.

nell'interpretazione del danno potenziale incriminato dagli artt. 439 ss. c.p., si rischia di legare l'intervento punitivo più alla sensibilità della singola vittima che all'obiettiva dannosità del prodotto commerciato, così ampliando significativamente l'ambito di operatività dei delitti contro la salute pubblica<sup>4</sup>. In secondo luogo, come attestano la letteratura medica e in ogni caso l'esperienza comune, è utile considerare come la percezione del dolore sia soggettivamente variabile nonché difficile da misurare o quantificare, sicché proiettare su quest'ultima la nozione di pericolosità anziché sul parametro obiettivo rappresentato dalla malattia – oltretutto in una prospettiva non causale, ma prognostica – finisce per recare con sé evidenti difficoltà pratiche.

Le maggiori perplessità contro l'interpretazione in chiave autonoma del concetto di pericolo per la salute tipizzato dai delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p. vengono però dalla prospettiva sistematica. Alla luce del noto rapporto di strumentalità che lega le fattispecie di pericolo ai reati di danno<sup>5</sup>, occorre infatti osservare come risulterebbe singolare se il sistema normativo incriminasse il pericolo di un evento non ritenuto meritevole di pena nell'ambito delle fattispecie di lesione. Sotto questo profilo, poiché l'unica ipotesi di sofferenza fisica o psicologica non inquadrabile nell'archetipo della malattia e rilevante nei reati contro l'incolumità individuale è l'offesa tipizzata dal delitto di percosse (art. 581 c.p.), mentre prive di rilievo sono le sofferenze di minore entità ovvero cagionate attraverso differenti modalità (come ad es. mediante il consumo di prodotti alimentari guasti, deteriorati ecc.), non può dirsi consentito ampliare a livello interpretativo la nozione di pericolosità di cui agli artt.

---

<sup>4</sup> GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2013, 60; ID., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 174 ss. Analogamente BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 37 s.; MAZZANTI, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di Gargani, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo-Paliero-Pelissero, Torino, 2021, 124; PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1968, 36.

<sup>5</sup> Può dirsi infatti ormai tramontata l'idea, risalente a BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. I. Normen und Strafgesetze*, Leipzig, 1922, 372, e sostenuta in tempi più recenti da KINDHÄUSER, *Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte*, Frankfurt am Main, 1989, 210 ss., secondo cui i reati di pericolo sono caratterizzati non un da disvalore strumentale, poiché propedeutico alla lesione dei beni giuridici, bensì da una minaccia esistenziale per gli interessi tutelati (c.d. *Erschütterung der Daseingewißheit*) meritevole di autonomia criminalizzazione.

439 ss. c.p., proiettandola su eventi dannosi non incriminati dai delitti di lesione. Da un punto di vista sistematico, infatti, ciò significherebbe attribuire rilevanza nell'ambito dei delitti contro la salute pubblica al pericolo di eventi insuscettibili di integrare un reato contro l'incolumità individuale, così procedendo a un ampliamento della tutela penale contrastante con le valutazioni sulla meritevolezza di pena operate dal legislatore. In altre parole, non appare ammissibile ritenere incriminata la minaccia di un evento, la cui effettiva causazione risulta penalmente lecita per il sistema positivo.

Ma vi è di più. Anche assumendo che nei delitti contro la salute pubblica rilevi il pericolo di disturbi più lievi rispetto alla malattia, non è possibile fare a meno di notare come gravi incongruenze insorgerebbero pure sotto il profilo sanzionatorio. Evitando di indugiare sui delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari (artt. 439 e 440 c.p.), la cui cornice edittale – reclusione rispettivamente non inferiore a quindici anni ovvero da tre a dieci anni, a cui rinvia anche l'art. 442 c.p. che dei prodotti avvelenati o adulterati incrimina l'immissione sul mercato – risulta manifestamente incompatibile con l'incriminazione di minacce di così esiguo disvalore (cioè con pericoli di eventi meno gravi rispetto alla malattia), e ipotizzando di applicare a tale ipotesi soltanto l'art. 444 c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il commercio di alimenti nocivi, è da notare la netta sproporzione che, laddove rilevassero anche siffatti pericoli, comunque si manifesterebbe sul piano sanzionatorio.

Una conferma in questo senso si ha considerando come l'unico reato contro l'incolumità personale equiparabile in termini di disvalore alla minaccia di eventi di gravità inferiore alla malattia è rappresentato dalle percosse di cui all'art. 581 c.p., il quale però esige modalità violente, la volontarietà del pregiudizio ed è inoltre punito – salvo che ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-*octies*, c.p. – solamente con la pena della multa in virtù della competenza del giudice di pace ai sensi degli artt. 4 lett. a) e 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Sotto questo profilo, ritenere che il commercio di alimenti idonei a cagionare sofferenze di entità analoga o persino inferiore alle percosse sia invece punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni prevista dall'art. 444 c.p. suscita gravi perplessità: e ciò in quanto – pur potendo la minaccia

proiettarsi su molteplici vittime potenziali, così accrescendo la gravità del fatto – un siffatto illecito non solo è caratterizzato da un disvalore di condotta e da un disvalore soggettivo<sup>6</sup> nettamente meno intensi rispetto all'art. 581 c.p., ma soprattutto risulta incriminato allo stadio del pericolo.

Breve: nell'ambito della responsabilità penale da prodotto alimentare, i pericoli di sofferenze di gravità inferiore alla malattia non possono ritenersi incriminati dai delitti contro la salute pubblica di cui agli artt. 439 ss. c.p., a ciò ostando esigenze sia di determinatezza delle fattispecie, sia di coordinamento sistematico con i reati di lesione. Simili pericoli potranno pertanto rilevare solamente sul piano contravvenzionale o amministrativo.

3. *La tipologia di danno potenziale incriminato dai delitti contro la salute pubblica (artt. 439 ss. c.p.).* Una volta chiarito che la soglia minima di disvalore caratterizzante i delitti contro la salute pubblica nel settore alimentare coincide con il pericolo di una malattia, e dunque che gli alimenti – sia pure corrotti o contaminati – suscettibili di cagionare pregiudizi di entità inferiore non possono costituire l'oggetto materiale dei delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p., le incertezze interpretative sulla nozione di «pericolo per la salute» non possono ritenersi pienamente risolte. Occorre infatti ancora stabilire quale sia esattamente la tipologia di danno potenziale sanzionato dai delitti di avvelenamento (art. 439 c.p.), di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) e di

---

<sup>6</sup> Si consideri, infatti, che nella realizzazione dei delitti contro la salute pubblica risulta tipicamente assente il dolo di danno nei confronti delle vittime potenziali. Ciò in quanto la causazione di un pregiudizio alla salute dei consumatori, per le conseguenze non soltanto patrimoniali ma soprattutto reputazionali che ne derivano, risulta profondamente irragionevole in una logica di impresa, sicché difficilmente il dolo di realizzare la condotta pericolosa, trattandosi di reati tipicamente commessi da figure imprenditoriali, convive in concreto con il dolo (eventuale) di omicidio o di lesione dei consumatori. Come osservato efficacemente da DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 9, «una caratteristica dei delitti codicistici in materia alimentare [...] è quella di essere non solo reati di pericolo, ma delitti il cui elemento soggettivo è di carattere ancipite: l'evento di danno non è voluto e non rientra tra gli scopi dei soggetti che commettono di regola questi reati [...]. Di conseguenza, il tipo d'autore normale di questi reati mira a ingannare senza voler danneggiare [...]: si vuole il pericolo, ma non il danno. Non è dunque contemplato il dolo eventuale di danni individuali». Nel senso, però, che da un punto di vista puramente teorico, cioè sganciato da considerazioni empirico-criminologiche, il dolo di pericolo è compatibile tanto con la colpa con previsione, quanto con il dolo eventuale dell'evento dannoso, CANESTRARI, *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Stud. iur.*, 2001, 535.

commercio di alimenti nocivi (artt. 442 e 444 c.p.): cioè se tali fattispecie incriminino indifferentemente il pericolo di morte o di lesioni personali ovvero si appuntino sulla minaccia di specifiche tipologie di pregiudizio per la salute dei consumatori.

Alla luce del riferito rapporto di strumentalità che lega gli illeciti di pericolo ai reati di danno, da un punto di vista metodologico la questione richiede di essere affrontata anzitutto comparando le cornici edittali delle due categorie di fattispecie. In ragione della minore gravità che contraddistingue il disvalore di pericolo, un siffatto approccio permette infatti di stabilire in quale misura - e attraverso quali fattispecie - il sistema positivo anticipi nel settore alimentare la tutela penale della salute dei consumatori: in altre parole, consente di comprendere la minaccia di quali eventi, la cui effettiva verifica risulta punita dai reati contro l'incolumità individuale, può dirsi incriminata dai delitti contro la salute pubblica.

Senonché, il problema è aggravato dalla notazione che, a seguito della riforma Cartabia (art. 2, co. 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), le lesioni personali lievi o lievissime (art. 582 c.p.), quando non si deve procedere d'ufficio, rientrano tutte - come recentemente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione<sup>7</sup> - nella competenza del giudice di pace, risultando conseguentemente sanzionate con pene assai più miti rispetto al trattamento sanzionatorio dei delitti contro la salute pubblica<sup>8</sup>. Donde il sorgere di una delicata questione interpretativa, dovendosi comprendere se anche il pericolo di cagionare tali eventi, cioè una malattia di durata sino a quaranta giorni, sia punibile con le pene nettamente più severe previste dagli artt. 439 ss. c.p. Detto altrimenti, si tratta anzitutto di stabilire se sia ammissibile che la minaccia di lesioni lievi o lievissime - la cui effettiva verifica viene sanzionata in modo mite dall'ordinamento - possa essere invece severamente punita qualora realizzata nel settore alimentare nonché rivolta contro la generalità dei consumatori.

---

<sup>7</sup> Cass., Sez. un., 28 marzo 2024, n. 12759, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 608 ss., con nota di GARUTI.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 52, co. 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, alle lesioni lievi o lievissime punibili a querela della persona offesa, infatti, si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.

Una risposta negativa al quesito prospettato deve in primo luogo ritenersi imposta per i reati di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari come pure di commercio di alimenti avvelenati o adulterati (artt. 439, 440 e 442 c.p.), risultando inverosimile che il pericolo di lesioni lievi o lievissime – anche ipotizzando di adottare come termine di confronto la pena stabilita dall’art. 582 c.p., cioè la reclusione da sei mesi a tre anni – possa essere punito con la reclusione non inferiore a quindici anni (artt. 439 e 442 c.p.) ovvero da tre a otto anni (artt. 440 e 442 c.p.)<sup>9</sup>. La severa cornice di pena prevista per questi delitti nonché la minore gravità del disvalore di pericolo rispetto al danno preclude la possibilità che tali fattispecie puniscano la minaccia di eventi dannosi, la cui effettiva verifica è sanzionata dall’ordinamento con pene nettamente inferiori.

Se occorre quindi concludere che il pericolo di lesioni lievi o lievissime non possa essere punito attraverso gli artt. 439, 440 e 442 c.p., proviamo ora a verificare se una differente soluzione sia raggiungibile per il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni. A questo proposito notiamo subito come le medesime ragioni di proporzione e di coerenza sistematica potrebbero suggerire la stessa conclusione anche per quest’ultima fattispecie, pure in questo caso apparendo inammissibile che il pericolo di un evento sia punibile in misura analoga o persino superiore alla verifica dell’evento stesso. Per i motivi che seguono, però, una siffatta conclusione, che condurrebbe ad affermare l’atipicità del pericolo di lesioni lievi o lievissime nel settore alimentare anche rispetto al reato di commercio di alimenti nocivi di cui all’art. 444 c.p., deve ritenersi infondata.

Anzitutto, sia pure nell’assenza di pronunce sinora intervenute sul problema, occorre notare come la competenza del giudice di pace sulle lesioni personali cagionate attraverso la somministrazione di alimenti avvelenati, contraffatti, adulterati o comunque nocivi, possa in realtà essere verosimilmente negata, risultando ammissibile in questi casi ritenere integrata – in virtù della clande-

---

<sup>9</sup> Si consideri, inoltre, ad ulteriore riprova della particolare severità del trattamento sanzionatorio, che agli artt. 439, 440 e 442 c.p. risulta applicabile, ai sensi dell’art. 448 c.p., anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea (da cinque a dieci anni) dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

stinità del pericolo - la circostanza aggravante di cui all'art. 577 c.p. («col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso»). Ciò che, ai sensi dell'art. 582, co. 2, c.p. comporta la procedibilità d'ufficio, la connessa competenza del tribunale e soprattutto l'applicabilità della cornice sanzionatoria formalmente prevista per il delitto di lesioni.

Ne consegue a sua volta una differente impostazione del problema, potendosi in questa prospettiva infatti adottare come termine di confronto la pena prevista dall'art. 582 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni - anziché le sanzioni irrogabili dal giudice di pace al fine stabilire se il pericolo di lesioni lievi o lievissime sia penalmente rilevante nel settore alimentare. Si tratta di una variazione importante poiché, pur rimanendo inalterate le conclusioni poc'anzi raggiunte rispetto ai delitti di cui agli artt. 439, 440 e 442 c.p. in ragione della maggiore severità del loro trattamento sanzionatorio, la recuperata analogia con la cornice di pena prevista per le lesioni lievi o lievissime consente di ritenere che il relativo pericolo sia invece punibile ai sensi dell'art. 444 c.p.

All'obiezione poi che il trattamento punitivo stabilito per il reato di pericolo finirebbe così per risultare identico alla pena prevista per il reato di lesione - e dunque che pericolo e danno verrebbero irragionevolmente equiparati sul piano sanzionatorio -, è possibile replicare che, essendo le condotte incriminate dai delitti contro la salute pubblica strutturalmente caratterizzate dalla proiezione superindividuale dell'offesa ed esprimendo la presenza di plurime vittime potenziali un moltiplicatore non solo quantitativo ma soprattutto qualitativo del disvalore della condotta pericolosa, la realizzazione di quest'ultima ben può essere accostata in termini di disvalore all'effettivo verificarsi della lesione, così rendendo ragionevole l'analogia di trattamento sanzionatorio.

Ricapitolando, la minaccia di lesioni lievi o lievissime per i consumatori va ritenuta punibile nel settore alimentare soltanto mediante il delitto di commercio di alimenti nocivi di cui all'art. 444 c.p.; non invece attraverso i reati di avvelenamento (art. 439 c.p.), di adulterazione (art. 440 c.p.) e di commercio di alimenti avvelenati o adulterati (art. 442 c.p.), a ciò ostando ragioni sia di proporzione, che di coerenza sistematica. Vero quanto precede, non resta che comprendere quale sia esattamente la tipologia di danno potenziale incriminato da queste ultime fattispecie incriminatrici.

Prendendo le mosse dai reati di maggiore gravità, cioè la produzione e il commercio di alimenti avvelenati (artt. 439 e 442 c.p.), l'assunto di partenza è che queste figure prevedono la reclusione non inferiore a quindici anni. Trattandosi di un minimo di pena nettamente superiore al massimo edittale stabilito per le lesioni gravissime di cui all'art. 583 c.p. (reclusione da tre a sette anni), ragioni di proporzione e di coordinamento sistematico impongono di escludere che tali fattispecie, soprattutto poiché integrabili anche da minacce concernenti uno ovvero pochi consumatori, incriminino il pericolo di lesioni gravi o gravissime, giacché ciò condurrebbe all'esito paradossale di punire il pericolo di un evento con una pena nel minimo pari quasi al doppio del massimo edittale stabilito per la sua effettiva verifica. Ne consegue che i reati di avvelenamento (art. 439 c.p.) e di commercio di alimenti avvelenati (art. 442 c.p.) esigono giocoforza l'idoneità del fatto a cagionare la morte dei consumatori.

Quanto invece alle fattispecie di gravità intermedia, coincidenti con la produzione e il commercio di alimenti adulterati di cui agli artt. 440 e 442 c.p., se la cornice da tre a dieci anni rivela come tali figure incriminano un danno potenziale di disvalore superiore all'offesa tipizzata dal delitto di commercio di alimenti nocivi di cui all'art. 444 c.p. ma al contempo inferiore a quella tipizzata dal delitto di avvelenamento di cui all'art. 439 c.p., la simmetria con la pena stabilita dall'art. 583 c.p. induce a identificare l'offesa incriminata con il pericolo di lesioni gravi o gravissime. A sostegno di questa soluzione milita inoltre la considerazione che l'art. 440 c.p. non prevede, a differenza dell'art. 439 c.p., una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dal fatto derivi la morte di una o più persone. Ciò consente di desumere come la configurabilità della condotta di adulterazione di sostanze alimentari incontra il proprio limite nel pericolo di morte per il consumatore, in presenza del quale risulterà quindi integrato il più grave delitto di cui all'art. 439 c.p.<sup>10</sup>.

La conclusione è che il concetto di pericolo per la salute tipizzato dagli artt. 439 ss. c.p., se da un lato reclama un'interpretazione coerente a livello sistematico con i reati di omicidio e di lesioni personali (artt. 575, 582 e 583 c.p.), dall'altro lato può dirsi diversamente declinato nei delitti contro la salute

---

<sup>10</sup> In questo senso Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9133.

pubblica sotto il profilo della tipologia di danno minacciato. Ciò trova conferma tanto nel ricorso da parte del legislatore alle nozioni, evocatrici di un disvalore eterogeneo, di avvelenamento negli artt. 439 e 442 c.p., di adulterazione, contraffazione o corrompimento negli artt. 440 e 442 c.p. e di alimenti nocivi non adulterati o contraffatti nell'art. 444 c.p.; quanto nel trattamento sanzionatorio nettamente differenziato previsto per tali fattispecie incriminatrici. Eppure, se l'analisi svolta rivela come differente sia la tipologia di danno potenziale incriminato da ciascun delitto contro la salute pubblica, vedremo a breve come una simile sistemazione dei rapporti tra i reati di cui agli artt. 439 ss. c.p. lascia irrisolti non trascurabili problemi applicativi.

*4. La problematica distinzione tra i delitti di avvelenamento (art. 439 c.p.) e di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.): le origini storiche.* Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come il trattamento sanzionatorio differenziato dei delitti contro la salute pubblica trovi ragione nella diversa tipologia di danno minacciato ai singoli consumatori, coincidente negli artt. 439 e 442 c.p. con il pericolo di morte, negli artt. 440 e 442 c.p. con il pericolo di lesioni gravi o gravissime e nell'art. 444 c.p. con il pericolo di lesioni lievi o lievissime.

Tuttavia, per quanto coerente a livello sistematico con i reati contro l'incolumità individuale, va detto subito che una simile interpretazione non offre una sistemazione pienamente soddisfacente dei rapporti intercorrenti tra i delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p. In altri termini, pur dovendosi ritenere che l'elemento caratterizzante nonché la ragione del differente carico punitivo dei reati alimentari risieda nella diversa intensità delle conseguenze suscettibili di essere arrecate alla salute dei singoli consumatori, vedremo a breve come una siffatta ricostruzione dei delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p. reca con sé non trascurabili problemi applicativi.

Per darne conto, analizziamo più nel dettaglio i rapporti sistematici tra i delitti contro la salute pubblica, cominciando anzitutto dai reati di avvelenamento (art. 439 c.p.) e di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), la cui distinzione è comunemente ritenuta «uno degli aspetti maggiormente contro-

versi e delicati»<sup>11</sup> della materia in esame, risultando tuttora incerti nella scienza penalistica i reciproci tratti differenziali.

Allo scopo di inquadrare compiutamente il problema, si rivela preliminarmente utile ripercorrere la storia delle due incriminazioni, la cui origine risale al codice del Granducato di Toscana del 1853, che puniva con la sanzione della casa di forza da dieci a venti anni «chiunque, avvelenando dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone» (art. 355), e con la reclusione fino a due anni, la multa e la confisca degli alimenti chi, «con l'animo di far lucro, ha scientemente mescolato alle vittuaglie, alle bevande, o ad altre merci, che spaccia, sostanze pericolose alla salute» (art. 356).

Come attestava il netto divario tra le rispettive cornici di pena, tra le due figure criminose intercorreva «una gran differenza», poiché nell'avvelenamento previsto dall'art. 355 – osservava Mori – «si presuppone un *animus occidendi plures* mediante il veleno che è materia mortifera», mentre «nel mescolamento, contemplato dall'art. 356, si presuppone l'avidità di un indebito lucro, dimostrata con mezzi meramente pericolosi all'altrui salute»<sup>12</sup>. In questa seconda fattispecie – precisava Carrara – «deve il fatto procedere da animo di lucro. Se avvenne senza animo pravo potrà aversi una trasgressione o (qualora ne sia conseguito danno personale) un reato colposo. Se l'animo fu pravo ma non per fine di lucro il reato trascenderà secondo i casi o nell'avvelenamento di comune pericolo, o nel veneficio od omicidio o lesione personale consumata o tentata»<sup>13</sup>.

Infine – chiosava Puccioni –, rispetto al delitto di avvelenamento «non può

<sup>11</sup> MAZZANTI, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, cit., 139. Rileva uno «scarso approfondimento dei criteri discretivi» tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari e la necessità di definire con maggiore precisione il confine tra le due fattispecie RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1017.

<sup>12</sup> MORI, *Teorica del codice penale toscano*, Firenze, 1854, 273.

<sup>13</sup> CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Lucca, 1870, vol. VI, 385 s., che osserva come «questa diversità di intendimento e scopo del colpevole riproduce la distinzione fra intenzione di nuocere (fine ostile) e animo di nuocere (coscienza che il proprio fatto potrà recare nocimento) [...]. A ciò saviamente portò il pensiero il legislatore toscano quando ebbe l'avvertenza di usare la parola scientemente anziché la parola dolosamente».

essere che un furioso, o un maniaco quello che avvelena le cose destinate alla pubblica consumazione per porre in pericolo la vita o la salute di molte persone. Bisogna supporre un mostro, eccezione della specie umana, per ritenere possibile l'atroce delitto in questo articolo contemplato [...]. Lo scopo che fa agire il delinquente non può essere che l'odio, la vendetta, o altra iniqua passione, eccettuata la cupidigia di guadagno di cui parla l'articolo successivo», ossia l'art. 356, concernente «un fatto che la turpe sete di iniquo guadagno fa sovente verificare: il mescolare, cioè, alle vittuaglie, alle bevande e ai medicinali, o altre merci sostanze pericolose alla salute. [...] Non dimentichiamo la parte intenzionale dal legislatore assegnata a questo delitto, cioè quella di far lucro, e non dimentichiamo del pari che nel delinquente deve mancare ogni scopo di odio, o di vendetta, o di lascivia contro la persona, o persone lese. Se fosse altrimenti si cadrebbe nel disposto dell'articolo precedente»<sup>14</sup>.

I brani riportati appaiono particolarmente eloquenti. Essi dimostrano, infatti, come il codice toscano del 1853 fondasse la distinzione tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari sia sulla finalità perseguita dall'agente, sia sulla differente tipologia di autore che questa rifletteva, coincidente nell'avvelenamento con un soggetto estraneo ai circuiti produttivi e animato dalla volontà di danneggiare la salute dei consumatori (art. 355), nell'adulterazione con il produttore o il venditore di alimenti nocivi mosso dallo scopo di conseguire un profitto (art. 356).

È inoltre interessante notare, in quanto utile all'interpretazione della normativa vigente, come la medesima distinzione venne successivamente recepita senza particolari variazioni dal codice Zanardelli. E ciò malgrado le vibranti critiche da essa ricevute durante lo svolgimento dei lavori preparatori. Nella discussione sugli emendamenti al progetto Vigliani, tenutasi in Senato il 13 aprile 1875, l'on. Pescatore aveva infatti profondamente contestato il fondamento soggettivistico della dicotomia tra avvelenamento e adulterazione di sostanze alimentari, sottolineando come gli alimenti possano rivelarsi nei due casi parimenti dannosi per la salute dei consumatori, donde l'opportunità di

---

<sup>14</sup> PUCCIONI, *Codice penale toscano*, Pistoia, 1857, vol. IV, 597 ss.

equipararne il trattamento sanzionatorio<sup>15</sup>.

Una simile proposta, però, non venne ritenuta convincente dal Governo e fu respinta. Le cornici edittali dei due reati rimasero differenziate – reclusione da cinque a dieci anni per l'avvelenamento e da quattro mesi a due anni per l'adulterazione –, così attirando nuovamente le critiche dell'on. Pescatore, che seguiva infatti a lamentare l'inadeguata tutela della salute da parte dello Stato nonché il trattamento di favore riservato ai commercianti, dal momento che attraverso la blanda cornice di pena stabilita per il delitto di adulterazione «il ministero [...] ha salvato i venditori di tutte le sostanze alimentari, che possono anche essere corrotte in modo da compromettere la salute di chi le adopera; specialmente poi si è voluto salvare coloro che esercitano il commercio dei vini, e che possono corromperlo in modo da danneggiare gravemente la salute di popolazioni intere»<sup>16</sup>.

Malgrado tali obiezioni, nel progetto presentato nel 1876 dal ministro Guardasigilli Mancini la distinzione tra avvelenamento e adulterazione di sostanze alimentari, e con essa il trattamento punitivo profondamente differenziato, vennero confermati. Contro un siffatto assetto normativo, e con argomentazioni analoghe, intervenne allora la sottocommissione composta dal consigliere Casorati e dal professor Nocito, rilevando che «se è gravissimo il reato di chi scientemente corrompe o avvelena le acque o cose destinate alla pubblica consumazione, è del pari gravissimo l'abuso degli esercenti che, per una turpe cupidigia di lucro, alterano le sostanze alimentari, oggetto del loro commercio, mescolandovi altre sostanze nocive ai consumatori, e che possono porre a repentaglio la salute e la vita di moltissime persone»<sup>17</sup>.

Riepilogando, durante i lavori preparatori del codice del 1889, a una parte dei compilatori non sfuggirono le conseguenze insoddisfacenti sul piano della tutela dei consumatori derivanti dalla costruzione in chiave soggettivistica, ereditata dal codice del Granducato di Toscana, dei delitti contro la salute pubblica concernenti il settore alimentare. Eppure, nemmeno queste ultime osser-

---

<sup>15</sup> Per un resoconto dell'intervento dell'on. Pescatore vd. SPECIALE, *Progetti comparati del Codice penale pel Regno d'Italia*, Roma, 1878, vol. II, 46.

<sup>16</sup> SPECIALE, *Progetti comparati*, cit., 449.

<sup>17</sup> *Progetto del codice penale del Regno d'Italia. Osservazioni e proposte di emendamenti delle sottocommissioni sul secondo libro del progetto*, Roma, 1877, 75.

vazioni incontreranno il consenso della maggioranza e anche successivamente rimarranno inascoltate. Nelle fasi finali del processo codificatorio il problema non sarà infatti più affrontato dai compilatori ed è così che la distinzione tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari verrà recepita dapprima dal codice Zanardelli con gli artt. 318 e 319 e quindi, nel silenzio che sulla questione scenderà durante gli anni successivi, anche dal codice Rocco attraverso gli artt. 439 e 440 c.p.

4.1. *Il fondamento oggettivistico e il criterio dell'intensità del pericolo.* Per quanto storicamente all'origine delle due figure, la distinzione di stampo soggettivistico tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari si rivela insostenibile per una duplicità di ragioni.

Da un lato, va da sé che, legando la qualificazione giuridica della sofisticazione di alimenti allo scopo perseguito dal soggetto agente, si finisce per trascurare l'obiettivo dannosità dei prodotti commerciati, così fondando l'intervento punitivo sulla pericolosità più dell'autore che del fatto. Dall'altro lato, la distinzione in chiave soggettivistica tra avvelenamento e adulterazione di sostanze alimentari, incentrata non solo sullo scopo ma soprattutto sulla differente tipologia di autore, non trova più riscontro nell'attuale realtà empirico-criminologica, nel cui ambito gli illeciti alimentari – come dimostra la casistica giurisprudenziale – costituiscono il frutto di una criminalità quasi esclusivamente imprenditoriale. Prova ne sia che anche il c.d. 'avvelenatore di pozzi', sul quale poteva dirsi originariamente ritagliato il delitto di avvelenamento, rappresenta una figura ormai scomparsa dal campionario dei tipi criminali, come conferma d'altronde l'accezione esclusivamente metaforica assunta nel linguaggio comune.

Se le considerazioni appena svolte inducono dunque a ricercare il discrimine tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari su basi oggettivistiche, è da notare tuttavia come nella scienza penalistica si contrappongano sul punto tre differenti orientamenti interpretativi, con l'effetto di rendere particolarmente incerta la linea di confine tra le due fattispecie. Conviene darne conto allo scopo non solo di confermare la validità della tesi precedentemente sostenuta secondo cui i delitti di cui agli artt. 439 e 440 c.p. si

differenziano in base alla tipologia di danno minacciato, ma anche di segnalare gli inconvenienti derivanti da una siffatta sistemazione, che reclamano l'intervento del legislatore.

Per un primo e più risalente indirizzo, formatosi all'indomani della promulgazione del codice del 1930 allorché la dottrina iniziò a propendere per una ricostruzione maggiormente oggettivistica dei rapporti fra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari, il reato di cui all'art. 439 c.p. «consiste in un'azione che renda tossica l'acqua o la sostanza destinata all'alimentazione mediante l'uso di mezzi inorganici o organici velenosi»<sup>18</sup>, mentre il fatto incriminato dall'art. 440 c.p. è costituito da «un semplice inquinamento per sé stesso non velenoso» o da «una adulterazione, quantunque l'inquinamento o l'adulterazione siano pericolosi per la salute»<sup>19</sup>. Ne consegue che il criterio differenziale tra le due fattispecie non risiede per questo orientamento nella finalità perseguita dall'agente – come sostenuto invece dai penalisti ottocenteschi –, ma è rappresentato dalla tipologia di sostanze utilizzate per sofisticare i prodotti alimentari, costituite in un caso da veleni e nell'altro da qualunque altra sostanza pericolosa per la salute<sup>20</sup>.

Senonché, alla luce della sostanziale identità di significato tra i concetti di “veleno” e di “sostanze nocive”, una simile posizione non può ritenersi persuasiva. Secondo i postulati della tossicologia moderna, infatti, qualunque sostanza idonea a causare la morte ovvero a provocare una malattia è suscettibile di essere considerata velenosa, sicché distinguere tra veleni e prodotti nocivi non può dirsi scientificamente fondato. Piuttosto, una volta accertato che determinate sostanze siano pericolose per la salute umana, ciò che risulta ammissibile

<sup>18</sup> SALTELLI-ROMANO DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, Torino, 1940, vol. II, 542.

<sup>19</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, Torino, 1935, vol. VI, 325. Nello stesso senso SALTELLI-ROMANO DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, cit., 543, secondo cui il delitto di cui all'art. 440 c.p. ricorre quando si «altera l'essenza o la composizione dell'acqua o della sostanza, in maniera da renderla pericolosa per la salute», introducendo «elementi nocivi alla salute».

<sup>20</sup> Così MANZINI, *Trattato*, cit., 333 ss. Nello stesso senso SALTELLI-ROMANO DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, cit., 542 s., che osservano come mentre «l'avvelenamento consiste in un'azione che renda tossica l'acqua o la sostanza destinata all'alimentazione mediante l'uso di mezzi inorganici o organici velenosi», l'art. 440 c.p. ricorre quando si «altera l'essenza o la composizione dell'acqua o della sostanza, in maniera da renderla pericolosa per la salute», o si introducono «elementi nocivi alla salute».

è stabilirne il grado di nocività astratto sulla base della classe di tossicità di appartenenza e concreto alla luce della sua concentrazione nel prodotto alimentare<sup>21</sup>. Ne discende quindi che il concetto di veleno non può essere utilizzato per fondare la distinzione, estremamente delicata per le sue rilevanti conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari.

In ragione dell'implausibilità della tesi ora esaminata, nonché per evitare che all'interprete possa essere lasciato un eccessivo margine di discrezionalità, un secondo orientamento assume invece che il criterio differenziale tra gli artt. 439 e 440 c.p. debba essere ricercato nelle «modalità di creazione del pericolo comune»<sup>22</sup>. Beninteso: tale indirizzo non intende riproporre la posizione poc'anzi analizzata e, con essa, l'impraticabile distinzione tra veleni e sostanze nocive, mirando piuttosto a distinguere i reati di avvelenamento e di adulterazione di prodotti alimentari sulla base degli effetti provocati dalle sostanze utilizzate nella sofisticazione. Ciò nel senso che l'avvelenamento «è il risultato dell'immissione nell'acqua o negli alimenti di sostanze tossiche», mentre il pericolo per la salute caratterizzante l'art. 440 c.p. non dipende «dalla natura delle sostanze presenti nell'acqua o negli alimenti»<sup>23</sup>, cioè «dalle proprietà delle sostanze immesse, bensì dall'alterazione della struttura o della composizione di dati alimenti oppure dall'interazione della sostanza aggiunta con la composizione chimica e organica dei predetti oggetti materiali»<sup>24</sup>. Ne deriva

---

<sup>21</sup> Già PARACELSO ammoniva che «tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto». Per questa citazione e per ulteriori approfondimenti sull'argomento EATON-GALLAGHER, *General Overview of Toxicology*, in *Comprehensive Toxicology*<sup>9</sup>, a cura di McQueen, Amsterdam, 2010, 10 ss. Sul punto vd. inoltre Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, secondo cui «i principi basilari della scienza tossicologica inducono a escludere di poter fondare il criterio discrezionale di dette fattispecie esclusivamente sulla base della mera natura della sostanza contaminante indipendentemente dalla sua concentrazione, riservando cioè ad una presunta categoria di 'veleni' l'ambito operativo dell'art. 439 c.p. e, in via residuale, alle sostanze non qualificabili come tali quello riferibile all'art. 440 c.p. Risulta infatti consolidato l'assunto secondo cui non è possibile definire a priori quali sostanze siano 'veleni', in quanto le indicazioni che si ricavano dalla scienza tossicologica non costituiscono un *numerus clausus*, dovendo considerarsi tali anche quelli non inseriti nella farmacopea ufficiale». Sul «principio universalmente riconosciuto che *dosis sola facit venenum*» cfr. anche MELIS-BARRA, *Parte generale*, in *Additivi e tossici negli alimenti*<sup>9</sup>, a cura di Melis, Limena, 2014, 29 ss.

<sup>22</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. II. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Marinucci-E. Dolcini, Padova, 2003, 233.

<sup>23</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. II.*, cit., 232.

<sup>24</sup> GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. II.*, cit., 329.

che i due illeciti vanno distinti «sulla base della diversità della condotta», consistente «nell'immissione di sostanze tossiche, idonee di per sé [...] a produrre effetti dannosi per la salute», nell'art. 439 c.p. e nell'immissione di sostanze che «non presentano di per sé questa intrinseca e immediata pericolosità», ma siano comunque idonee rendere gli alimenti nocivi, nell'art. 440 c.p.<sup>25</sup>.

Ora, distinguendo a seconda che il pericolo promani dall'introduzione nei prodotti alimentari di una sostanza tossica ovvero dall'alterazione provocata da una sostanza di per sé innocua, occorre riconoscere come la tesi in esame riesca in effetti a delineare con sufficiente precisione «i contorni delle due figure delittuose, in modo da imbrigliare entro parametri certi l'attività valutativa affidata al giudice»<sup>26</sup>. D'altra parte, però, per quanto non possa disconoscersi l'importanza di tale esito in una materia governata da significative incertezze sul piano interpretativo, è da notare come un simile orientamento si esponga a una duplicità di obiezioni.

Anzitutto, come dimostra la casistica giurisprudenziale, sono estremamente rari, quando non addirittura di fantasia, i casi – ricondotti da tale indirizzo all'art. 440 c.p. – in cui il pericolo per la salute non discende immediatamente dalle sostanze introdotte negli alimenti ma deriva dall'alterazione chimico-strutturale provocata, trovando difficilmente riscontro nella realtà l'ipotesi dell'immissione di una sostanza innocua, ma al contempo suscettibile di modificare i prodotti alimentari in modo pericoloso per la salute<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*. II., cit., 232; nello stesso senso GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*. II., cit., 328; MAZZANTI, *Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque*, in *Cass. pen.*, 2019, 2953; RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali*, cit., 1020. Nella giurisprudenza questa tesi è stata sostenuta in Ass. Alessandria, 6 giugno 2016, n. 1.

<sup>26</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*. II., cit., 233.

<sup>27</sup> Alla luce di quanto osservato nel testo tornano utili le parole della Corte costituzionale pronunciate nella nota sentenza sul delitto di plagio: «nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. [...] Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate, in coerenza col principio di tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intelleggibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non averabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili» (Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1147 ss., con nota di M. BOSCARRELLI, *A proposito del principio di «tassatività»*). In senso critico verso l'orientamento riportato, per ra-

D'altronde, a confermare simili perplessità è anche lo stesso esempio formulato dai sostenitori dell'indirizzo riportato, secondo cui sarebbe «applicabile l'art. 439 c.p. se nell'acqua viene immesso dell'arsenico, in quantità e concentrazioni tali da provocare un fatto di avvelenamento», mentre ricorre l'art. 440 c.p. «se l'acqua viene contaminata da sterco di animali, in quantità e concentrazioni tali da causare un'adulterazione pericolosa per la salute»<sup>28</sup>. A ben vedere, infatti, un tale esempio non accredita la tesi sostenuta, giacché il pericolo per la salute promana in entrambi i casi direttamente dalla sostanza inoculata nei prodotti alimentari. Onde il criterio che dovrebbe distinguere le due incriminazioni - «immissione di sostanze tossiche in un caso, alterazioni chimico-strutturali nell'altro»<sup>29</sup> - finisce per descrivere elementi ad esse comuni senza assolvere una funzione selettiva.

In secondo luogo, anche ammettendo la validità scientifica del criterio in esame, occorre notare come quest'ultimo finirebbe per condurre a esiti irragionevoli sul piano sanzionatorio, potendo infatti accadere che il pericolo derivante dall'immissione di una sostanza tossica sia di minore gravità rispetto al pericolo provocato dall'alterazione derivante dall'immissione di una sostanza innocua. Eppure, malgrado il disvalore meno intenso, ai sensi dell'art. 439 c.p. il primo verrebbe punito più severamente del secondo.

Come si vede, dunque, essendo da escludere che la distinzione tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di prodotti alimentari possa venire ricercata nella natura velenosa delle sostanze utilizzate per la sofisticazione ovvero nelle modalità di creazione del pericolo per la salute, le considerazioni appena svolte portano ulteriore sostegno alla tesi - precedentemente sostenuta - secondo cui a differenziare le due fattispecie è la tipologia di potenziale danno incriminato, coincidente con il pericolo di morte nel delitto di avvelenamento e di lesioni gravi o gravissime nel delitto di adulterazione. Nella prospettiva delineata, sia pure con le puntualizzazioni che precedono, coglie dunque nel segno quella terza corrente di pensiero secondo cui le fattispecie previste dagli artt. 439 e 440 c.p. si pongono «in un rapporto di sussidiarietà, nel senso che

---

gioni analoghe a quanto sostenuto nel testo, BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, cit., 162.

<sup>28</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*. II., cit., 233.

<sup>29</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*. II., cit., 232.

l'avvelenamento è caratterizzato dall'immissione di sostanze di natura e in quantità tali che [...] producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario, che va valutato anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti [...]. Nel caso in cui, invece, il rischio sanitario sia complessivamente di entità minore, trova applicazione l'art. 440 c.p.»<sup>30</sup>.

Problema superato, dunque? È lecito dubitarne. Per quanto *de jure condito* si riveli la soluzione preferibile, non è possibile fare a meno di notare come la distinzione tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari alla luce della tipologia di danno minacciato non si traduce sul piano pratico in indicazioni sufficientemente precise per i destinatari dei precetti. Basti notare come, anche individuando l'intensità del danno potenziale incriminato dagli artt. 439 e 440 c.p. rispettivamente nella morte ovvero nelle lesioni gravi o gravissime per i consumatori, al fine di comprendere quali conseguenze per la salute siano suscettibili di derivare dal commercio e dalla successiva assunzione da parte degli acquirenti delle sostanze alimentari nocive risultano sovente indispensabili complessi accertamenti scientifici, con l'effetto di precludere ai destinatari del precetto un'agevole comprensione della fattispecie incriminatrice applicabile al comportamento realizzato.

In altre parole, l'operatore alimentare che produce o immette sul mercato sostanze alimentari dannose difficilmente risulta in grado di pronosticare, se non avvalendosi della cooperazione di soggetti esperti, le conseguenze della propria condotta sulla salute dei consumatori. Onde altrettanto difficilmente egli si trova nella condizione di prevedere se il fatto realizzato integrerà il delitto di avvelenamento ovvero di adulterazione di sostanze alimentari: considerando che il minimo edittale stabilito per l'art. 439 c.p. risulta cinque volte

---

<sup>30</sup> Testualmente Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133; nello stesso senso Id., Sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548; Id., Sez. V, 17 novembre 2017, n. 52574. Analogamente in dottrina BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, cit., 163 s.; Fed. MAZZACUVA, *I delitti di inquinamento idrico: bene giuridico, oggetto materiale e tipo di evento*, in *Ind. pen.*, 2012, 295 ss.; PICA, *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir. - Agg.*, Milano, vol. VI, 2002, 450; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 274; ROSSI, *L'elemento materiale dei reati previsti dagli artt. 438, 439 e 440 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2018, 3228 s.; TORELLI, *Pericolo ed incolumità pubblica: ricostruzione del concetto di pericolo penalmente rilevante alla luce del paradigma di tutela anticipata dei reati, dolosi e colposi, di comune pericolo mediante frode*, *ivi*, 2018, 3182.

superiore al minimo previsto dall'art. 440 c.p. - e comunque non inferiore ai quindici anni di reclusione -, va da sé come tali difficoltà attinenti al giudizio di tipicità si traducano nella violazione del principio di prevedibilità delle conseguenze della propria condotta.

La conclusione è che, se sul piano astratto il rapporto tra i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari richiede di essere interpretato alla luce della differente tipologia di danno minacciato, sul piano concreto l'attuale assetto normativo non garantisce agli operatori economici una sufficiente prevedibilità delle conseguenze dei comportamenti realizzati. Da qui l'opportunità non soltanto di superare l'ormai obsoleta distinzione tra i concetti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari, ma anche di tipizzare con maggiore precisione, attraverso il ricorso a precisi parametri quantitativi concernenti il livello di concentrazione delle sostanze tossiche<sup>31</sup>, la

---

<sup>31</sup> Sull'ammissibilità dei limiti soglia quale tecnica di costruzione o di interpretazione della fattispecie penale si è sviluppato, nell'ultimo ventennio, un dibattito particolarmente intenso. Nelle sue fasi iniziali è prevalso nella scienza penalistica un orientamento piuttosto scettico. Più precisamente, poiché ove si tratti di proteggere la salute umana le soglie risultano sovente fissate dal legislatore dapprima individuando il livello di concentrazione della sostanza tossica che non reca alcun effetto dannoso per l'uomo e quindi applicandovi «un fattore di sicurezza arbitrario, di solito il fattore 100 o 10, con cui si ottiene il limite soglia per l'assunzione» della sostanza nociva, una parte della dottrina ha ravvisato una «grande distanza» tra il diritto penale del danno o del pericolo e fattispecie incentrate sul superamento di siffatti limiti quantitativi. In ragione di tali modalità di calcolo si è ritenuto, infatti, che i limiti soglia conducano a un «diritto penale del comportamento», cioè a un modulo repressivo che «si distacca dichiaratamente e nettamente dall'idea di bene giuridico e dall'idea di interessi concreti di singoli individui» (così STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 528), abbracciando «una logica di minimizzazione del rischio imperniata sulla previsione di valori-limite iper-cautelativi» (D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, 276). Tuttavia, è da notare come in una fase successiva del dibattito la tecnica normativa dei limiti soglia abbia iniziato a essere rivalutata. All'origine di tale mutamento di prospettiva stanno anzitutto gli indiscutibili vantaggi che i limiti quantitativi offrono nella descrizione dell'illecito penale, risultando idonei a rendere particolarmente tassativa la tipizzazione dell'offesa incriminata. Com'è stato infatti efficacemente detto, ricorrendo a precisi «referenti numerici» «l'oggetto della prova viene perimetrato intorno a coefficienti conosciuti *ex ante* che, in forza della loro misurabilità, semplificano di molto l'esito dell'accertamento, appositamente fatto ruotare intorno a concetti determinati, corrispondenti ad accadimenti del mondo reale, e quindi accessibili a una conoscenza razionale e scientifica», sicché in un simile contesto «il giudice sa già cosa chiedere al perito. Il pubblico ministero viene distolto dall'assumere vesti creative nell'esercizio dell'azione penale. L'imputato e il difensore tecnico devono ribattere a un'accusa formulata sulla base di parametri che consentono di articolare più agevolmente obiezioni e controdeduzioni» (CAPUTO, In limine. *Natura e funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei reati tributari*, in *Profili critici del diritto penale tributario*, a cura di Borsari, Padova, 2013, 31). Non solo: oggetto di rimeditazione sono state anche le stesse ragioni che avevano inizialmente alimentato il profondo scetticismo, essendosi riconosciuto come non tutti i parametri quantitativi siano ispirati da una logica precauzionale o «iper-prevenzionistica». Come dimostrano, ad esempio, i limiti di

pericolosità dei prodotti alimentari.

5. *La problematica distinzione tra commercio di alimenti avvelenati, adulterati o contraffatti (art. 442 c.p.) e commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).* L'interpretazione dei delitti contro la salute pubblica alla stregua della differente tipologia di danno minacciato, imposta dal trattamento sanzionatorio eterogeneo previsto per tali figure criminose, solleva talune problematiche con riferimento anche agli illeciti della distribuzione. Per darne conto conviene soffermarci più da vicino sui delitti di commercio di alimenti avvelenati o adulterati (art. 442 c.p.) e di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), puniti il primo con la pena prevista per l'art. 439 o 440 c.p. in base alla tipologia di prodotto commerciato - reclusione non inferiore a quindici anni per gli alimenti avvelenati e da tre a dieci anni per gli alimenti adulterati -, il secondo con la reclusione da sei mesi a tre anni<sup>32</sup>.

Preliminarmente, però, si rende necessario dedicare un cenno alle ragioni dell'autonoma incriminazione della vendita di alimenti dannosi, legate alla difficoltà di applicare al distributore l'istituto del concorso di persone. Più precisamente, poiché il commerciante - soprattutto a seguito del diffondersi della produzione di massa e del conseguente allungamento delle filiere produttive - può ovviamente non coincidere con l'autore materiale della sofisti-

---

inquinamento al cui superamento l'art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, subordina l'obbligo di bonifica del sito contaminato oppure i valori di concentrazione alcolemica presenti nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), appare innegabile che nella legge si diano anche «limiti-soglia fondati su evidenze scientifiche certe, o comunque espressione di una relazione di danno o di pericolo “reale” per il bene» tutelato (così PENCO, *Soglie di punibilità ed esigenze di sistema*, Torino, 2023, 209 ss.; ID., *Limiti-soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie quantitative, dalla colpa specifica al rischio consentito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 204 ss.). Da qui la conclusione che le soglie di punibilità sono «uno strumento di per sé neutro nelle mani del legislatore» (PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, 669) e dunque che il ricorso a fattispecie incentrate sul loro superamento non si pone necessariamente in contrasto con un modello di diritto penale fondato sull'offesa ai beni giuridici. In altri termini, il problema risiede non nell'utilizzo di parametri numerici quale strumento di tipizzazione ovvero di accertamento della condotta illecita, ma soltanto nella «quantificazione della [...] misura» (così MUSCO, *Reati tributari*, in *Enc. dir. - Ann.*, Milano, 2007, vol. I, 1050).

<sup>32</sup> A ulteriore conferma della minore gravità del reato di commercio di sostanze alimentari nocive di cui all'art. 444 c.p. si consideri che a tale fattispecie non è applicabile, diversamente dai delitti di cui agli artt. 439, 440 e 442 c.p., la pena accessoria dell'interdizione temporanea (da cinque a dieci anni) dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese prevista dall'art. 448 c.p.

cazione, e poiché la condotta di commercio può intervenire successivamente alla consumazione del delitto di avvelenamento (art. 439 c.p.) o di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), va da sé che in assenza di un'incriminazione autonoma la distribuzione di alimenti nocivi risulterebbe giuridicamente non punibile, costituendo rispetto alla sofisticazione di cui agli artt. 439 e 440 c.p. un'ipotesi di concorso postconsumativo. Nella prospettiva delineata, se sono chiare dunque le ragioni di un'autonoma figura criminosa costruita sulla condotta illecita del distributore, il problema consiste nel comprendere anzitutto quale motivo abbia indotto il legislatore a prevedere due differenti fattispecie incriminatrici concernenti il commercio di alimenti nocivi.

Dovendosi escludere che il discrimine tra gli artt. 442 e 444 c.p. risieda nelle modalità della condotta, che risulta nelle due norme identica e coincidente con la detenzione per il commercio, la messa in commercio ovvero la distribuzione per il consumo - con ciò intendendosi qualunque forma di «messa in circolazione» del prodotto, a titolo non solo oneroso ma anche gratuito<sup>33</sup> -, è agevole constatare come gli artt. 442 e 444 c.p. si differenzino sulla base dell'oggetto materiale: sostanze alimentari «avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica» nel primo caso e «sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica» nel secondo.

Ora, nel singolare silenzio riservato alla questione nei lavori preparatori, è verosimile che il legislatore del 1930 abbia scelto di distinguere le due fattispecie ravvisando nella prima categoria di prodotti alimentari un pericolo più intenso per la salute dei consumatori. Non offrendosi all'epoca conoscenze scientifiche particolarmente avanzate, è possibile che gli alimenti divenuti nocivi a causa dell'intervento dell'uomo - cioè attraverso l'avvelenamento, l'adulterazione, il corrompimento o la contraffazione menzionati dall'art. 442 c.p. - fossero ritenuti maggiormente pericolosi rispetto ai prodotti intrinsecamente dannosi o comunque nocivi per cause naturali (pensiamo alle tossine naturalmente presenti nelle sostanze alimentari oppure ai processi modificati-

---

<sup>33</sup> *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco. Relazione sui libri II e III del progetto*, cit., 230.

vi di carattere biologico o putrefattivo)<sup>34</sup>. Da qui la scelta di prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato per il distributore, a seconda che vengano immessi sul mercato alimenti artificialmente (art. 442 c.p.) o naturalmente (art. 444 c.p.) nocivi.

Senonché, un simile criterio discretivo – con le sue profonde ricadute sul piano punitivo – appare insoddisfacente. Le moderne acquisizioni scientifiche dimostrano, infatti, come tra la fonte e l'intensità del danno potenziale non sussista un nesso di implicazione necessaria, nel senso che i pericoli artificiali possono essere anche di modesta entità e i pericoli naturali invece particolarmente minacciosi. Una conferma eloquente in questo senso è offerta dai funghi velenosi, che notoriamente possono risultare letali e dunque maggiormente lesivi di un alimento corrotto o adulterato dal produttore; oppure dagli alimenti contaminati da tossine o da microrganismi naturalmente presenti nell'ecosistema, come ad es. le aflatossine, cioè sostanze presenti nel granturco che, laddove ingerite dai bovini e dopo essere divenute cancerogene a seguito di un processo di trasformazione metabolica, finiscono per transitare nei prodotti caseari.

Come si vede, dunque, differenziando il trattamento sanzionatorio sulla base di un criterio avulso dall'intensità dell'offesa – quale l'origine artificiale ovvero naturale dei fattori di tossicità –, il sistema dei delitti contro la salute pubblica riguardanti la fase della distribuzione alimentare manifesta profili di irragionevolezza. Certo, si potrebbe ritenere che la previsione di una pena maggiormente severa per il commercio di alimenti resi dannosi dall'intervento

---

<sup>34</sup> Quello riportato nel testo costituisce l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza più risalenti, il quale è stato tuttavia criticato (in particolare da AGNOLI, *Alcune osservazioni sul reato di commercio di sostanze alimentari pericolose*, in *Giur. merito*, 1976, II, 34 ss., e da RODRIGUEZ-INTRONA, «*Pericoloso per salute pubblica*»: sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa dell'art. 444 c.p., cit., 193 ss.), sull'assunto che i delitti contro la salute pubblica, e specialmente l'art. 444 c.p., non sarebbero in grado di abbracciare le ipotesi in cui gli alimenti siano modificati dall'uomo in modo pericoloso per la salute senza al contempo risultare avvelenati, adulterati, contraffatti o corrotti. Per questa ragione – è stato affermato –, sarebbe errato circoscrivere l'art. 444 c.p. ai soli pericoli scaturenti da cause o da processi naturali, dovendosi ricomprendere nella norma anche i pericoli derivanti da condotte dell'uomo non riconducibili alle ipotesi descritte dagli artt. 439, 440 e 442 c.p. Si tratta di una critica che non appare però persuasiva, dal momento che l'avvelenamento e il trinomio 'adulterazione-contraffazione-corrompimento' menzionati da siffatte disposizioni appaiono concetti talmente ampi da esaurire l'intero spettro delle sofisticazioni realizzabili dall'agente, onde l'unica interpretazione ammissibile dell'art. 444 c.p. consiste nel riferire quest'ultimo esclusivamente ai pericoli ascrivibili all'opera della natura.

dell'uomo sia legata all'accentuato disvalore di condotta che contraddistingue questa ipotesi e che risulta invece assente nel commercio di prodotti nocivi a causa di fattori naturali. Una simile interpretazione sarebbe però fondata solamente nell'ipotesi in cui il distributore coincida con l'autore materiale della sofisticazione, ma una tale eventualità è per definizione esclusa dall'art. 442 c.p., la cui *ratio* – come precedentemente riscontrato – risiede nell'esigenza di estendere la punibilità ai venditori e ai distributori che non abbiano concorso alla manipolazione dei prodotti alimentari.

Nella prospettiva delineata, allo scopo di restituire razionalità al sistema dei delitti concernenti la distribuzione alimentare, trova dunque conferma la necessità di distinguere tali illeciti sulla base della tipologia di danno minacciato: morte o lesioni gravi o gravissime nell'art. 442 c.p. e lesioni lievi o lievissime nell'art. 444 c.p. Senonché, come riscontrato per i delitti di avvelenamento e di adulterazione di sostanze alimentari, una simile impostazione conduce anche in questo caso a esiti insoddisfacenti. Due sono in particolare le problematiche su cui, in una prospettiva di riforma, occorre riporre l'attenzione.

Anzitutto, poiché il rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per gli artt. 439, 440 e 442 c.p. impone di escludere – come visto in precedenza – che tali fattispecie incriminino il pericolo di lesioni lievi o lievissime, e poiché in base all'art. 444 c.p. rilevano soltanto i pericoli di origine naturale, dovendo le sostanze alimentari risultare «non contraffatte né adulterate», è agevole concludere che la produzione e il commercio di alimenti suscettibili per cause artificiali di cagionare lesioni lievi o lievissime ai consumatori non siano punibili attraverso i delitti contro la salute pubblica contenuti nel codice penale. Ne consegue che, malgrado l'idoneità a ledere la salute delle vittime potenziali nonché l'identità di disvalore con il commercio di alimenti ugualmente nocivi ma per cause naturali, l'immissione sul mercato di tale tipologia di prodotti alimentari può essere punita solo attraverso le contravvenzioni disciplinate dalla l. n. 283 del 1962. Un esito evidentemente irragionevole, al quale occorre che ponga rimedio il legislatore.

In secondo luogo, all'inconveniente appena riscontrato ne corrisponde specularmente un altro. La caratterizzazione in chiave modale del pericolo per la salute adottata negli artt. 439 ss. c.p. comporta a sua volta che la distribuzione

di alimenti idonei a provocare la morte o le lesioni gravi o gravissime per cause naturali sia punibile – alla luce dell'impossibilità di ravvisare in questa ipotesi un avvelenamento oppure un'adulterazione o una contraffazione, come richiesto dagli artt. 439, 440 e 442 c.p. – soltanto con la reclusione da sei mesi a tre anni ai sensi dell'art. 444 c.p. Ciò costituisce però un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla vendita di alimenti ugualmente dannosi ma per cause artificiali – a cui si applica infatti la reclusione non inferiore a quindici anni ovvero da tre a dieci anni ai sensi dell'art. 442 c.p. –, nonché un evidente vuoto di tutela nei confronti della salute dei consumatori.

Come si vede, dunque, anche proiettando i delitti di cui agli artt. 442 e 444 c.p. – come imposto dal trattamento sanzionatorio eterogeneo – su differenti tipologie di danno minacciato, il sistema dei delitti contro la salute pubblica seguita a manifestare taluni profili di irragionevolezza. Come la distinzione tra avvelenamento (art. 439 c.p.) e adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), anche la dicotomia tra commercio di alimenti avvelenati o adulterati (art. 442 c.p.) e commercio di sostanze alimentari nocive «non contraffatte né adulterate» (art. 444 c.p.) conduce a risultati pratici insoddisfacenti, sicché anche essa richiede di essere superata attraverso l'introduzione di un'unica fattispecie che, senza distinguere in base alla fonte del pericolo, punisca la distribuzione di qualunque alimento dannoso per la salute dei consumatori.

6. *Conclusioni.* Alle considerazioni precedentemente svolte sarebbe invero possibile obiettare che, come esistono reati di lesione differenziati in ragione del pregiudizio cagionato all'integrità fisica delle persone (artt. 582 e 583 c.p.), così – onde evitare la previsione di una cornice edittale particolarmente ampia e conseguentemente di attribuire all'organo giudicante un'amplissima discrezionalità – anche nei reati di pericolo occorre prevedere fattispecie incriminatrici differenziate in base all'intensità del danno minacciato. Senonché, pur trattandosi di un rilievo munito di fondamento, giova ribadire come l'individuazione – per via legale o interpretativa – della tipologia di offesa sanzionata da ciascun reato alimentare non può essere ritenuta una soluzione sufficiente per garantire la determinatezza dei precetti e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Come precedentemente riscontrato, infatti, in presenza di plurime disposizioni punitive proiettate su differenti tipologie di danno potenziale, una tale opzione contribuirebbe soltanto in parte alla conoscibilità delle conseguenze della propria condotta. E ciò a causa delle riferite difficoltà insite nel giudizio prognostico volto a stabilire se l'immissione sul mercato di alimenti contaminati provocherà la morte, le lesioni gravi o gravissime ovvero le lesioni lievi o lievissime dei consumatori. In altre parole, come è insufficiente a garantire la determinatezza dei precetti tipizzare la pericolosità dei prodotti alimentari attraverso i concetti di avvelenamento o di adulterazione, così altrettanto insoddisfacente si rivela distinguere le fattispecie incriminatrici sulla base della tipologia di danno minacciato.

Invero, affinché il contenuto dei delitti contro la salute pubblica possa rivelarsi maggiormente comprensibile agli operatori economici tanto sul piano della formulazione astratta, quanto nel concreto accertamento della tipicità della condotta, può dirsi confermata la necessità di tipizzare più precisamente il danno potenziale specificando le caratteristiche dell'oggetto materiale, cioè definendo a livello normativo il grado di concentrazione delle sostanze tossiche negli alimenti, penalmente rilevante ovvero maggiormente punibile. Soltanto a questa stregua, alla luce soprattutto dell'obbligatorietà dell'autocontrollo nonché del campionamento dei prodotti alimentari, potrà ritenersi garantita la sufficiente determinatezza degli illeciti concernenti la produzione e la distribuzione alimentare<sup>35</sup>.

Di fronte dell'insuccesso dei numerosi tentativi di riforma recentemente esperiti dal legislatore<sup>36</sup>, i quali nulla prevedevano rispetto ai profili ora in

---

<sup>35</sup> Con specifico riferimento al settore alimentare già PEDRAZZI, *Odierna esigenza economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1101, osservava che, quando «la norma penale si trova a dover regolare l'attività produttiva nei suoi aspetti più strettamente tecnici, per tutelare interessi collettivi di primario rilievo, come la salute pubblica o l'affidamento dei consumatori», «l'adozione di precisi parametri tecnologici è richiesta non solo dall'opportunità di stabilire regole di comportamento univoche e incontrovertibili, capaci di entrare come punti certi di riferimento nelle previsioni e nei calcoli imprenditoriali, ma anche dalla necessità, prettamente economica, di imporre al sistema produttivo un condizionamento rigorosamente uniforme, evitando distorsioni della concorrenza a vantaggio dei produttori meno scrupolosi».

<sup>36</sup> Ci riferiamo, in ordine cronologico, ai d.d.l. S. 2231 del 4 febbraio 2016, S. 283 del 18 aprile 2018, S. 601 del 6 luglio 2018, C. 2427 del 6 marzo 2020, C. 823 del 26 gennaio 2023 e C. 1004 del 16 marzo 2023. Di tali progetti, che - in quanto eredi dell'articolato elaborato nel 2015 dalla commissione Caselli, sul piano dei contenuti si rivelano identici o comunque sostanzialmente equivalenti, talvolta non è nep-

esame, l'auspicio dunque è che la futura modifica dei reati alimentari, auspicata ormai da una parte sempre più consistente della scienza penalistica, sappia tipizzare con maggiore precisione il contenuto dei delitti contro la salute pubblica facendo ampio ricorso allo strumento delle soglie quantitative.

---

pure cominciato l'esame parlamentare, mentre in altri casi - come recentemente accaduto con il d.d.l. C. 823 del 2023 - si è registrata la bocciatura da parte della maggioranza assembleare. Sul contenuto di tali progetti e sulla necessità di riformare gli illeciti alimentari vd. BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, cit., 251 ss.; CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 165 ss.; CUPELLI, *La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di Gargani, cit., 264 ss.; DONINI, *Sicurezza alimentare e salute pubblica nei progetti di riforma*, *ivi*, 451 ss.; MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 319 ss.; PAONE, *Verso una riforma dei reati in materia agro-alimentare?*, in *Foro it.*, 2020, V, II, 319 ss.; TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica al bivio della «nocività» degli alimenti: spunti critici sul d.d.l. n. 2427 del 2020*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 204 ss.; nonché volendo CUCINOTTA, *I reati alimentari tra riforme abortite e progetti di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1527 ss.